



Osservazioni CGIL al DDL di conversione del Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39

In merito alla annosa vicenda dei Bonus edilizi, la CGIL crede che essi nascano da una esigenza condivisibile: infatti, i temi della messa in sicurezza del patrimonio edilizio e del risparmio e dell'efficienza energetica sono tanto importanti quanto l'aumento di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti in sede ONU e UE. Quest'ultimo vale ovviamente per il consumo energetico a fini della produzione di beni e servizi, ma anche e soprattutto a livello di patrimonio immobiliare pubblico e privato diffuso (uffici, scuole, ospedali, case). Al riguardo rinviamo alla proposta presentata in collaborazione con il centro studi NENS, per una riforma più selettiva, stabile e organica dei vari incentivi e strumenti dedicati alla riqualificazione del patrimonio immobiliare. La misura, tuttavia, ha agito in assenza di una strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine, sia per raggiungere obiettivi significativi di efficienza energetica, sia per aumentare la sicurezza antisismica, mancando per quest'ultima un piano nazionale di prevenzione orientato soprattutto alle zone a più alto rischio sia, infine, per la potenzialità di integrare i due piani della sostenibilità ambientale e sociale, facendone uno strumento importante per promuovere la rigenerazione di ambiti urbani.

Nel merito, crediamo che il DDL di conversione del DL 39 del 2024 necessiti di due modifiche:

1. Nell'articolo 1 comma 1 lettera a) troviamo sbagliata la cancellazione della possibilità di sconto in fattura per i lavori sugli immobili di proprietà degli IACP, e degli enti del Terzo settore. Il mantenimento di questa modalità di fruizione, peraltro, secondo le attuali stime non provocherebbe neanche ingenti flussi di cassa e darebbe la possibilità di ammodernare gli immobili per gli strati più fragili della popolazione.
2. Nella lettera b) dello stesso comma crediamo che le deroghe previste per gli eventi sismici del 2009 e del 2016 debbano essere estese anche ai territori coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.